



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 163 del 07/04/2023

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO NELLA VIA MACHIAVELLI DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14,00 DEL 12.4.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta del Sig. V.S., avente per oggetto il rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ai fini di trasloco in San Casciano in Val di Pesa, capoluogo, Via Machiavelli nc 31, per mq. 30,00 (ml 15,00 x ml 2,00), il giorno 12 Aprile 2023 dalle ore 08.00 alle ore 14.00;

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve contrastare con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dall'occupazione e dai depositi autorizzati;

Visto il parere favorevole n. 65 del 06/04/2023 del Servizio di Polizia Locale per il Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Ritenuto dover provvedere al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale, pedonale ed il patrimonio comunale;

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30.4.92 n. 285 e ssmm) ;

Visto il DM del 10 luglio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 comma 3 del D.L.vo. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 11 del 24/11/2022 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni;

ORDINA

Il giorno 12 Aprile 2023 dalle ore 08.00 fino a fine lavori e comunque non oltre le ore 14.00 **dello stesso giorno, in San Casciano in Val di Pesa, capoluogo, Via Machiavelli nc 31, per i motivi sopraesposti siano istituiti i seguenti provvedimenti.**

DEROGA AL TRANSITO E ALLA SOSTA IN ZTL/APU dei veicoli utilizzati dalla ditta "Cooperativa Traslochi Ponte Rosso", con esposizione dell'ordinanza che verrà emessa e trasmessa al richiedente;

CHIUSURA STRADA Via Machiavelli all'altezza di P.za Pierozzi, eccetto per pedoni ed i veicoli utilizzati dalla ditta "Cooperativa Traslochi Ponte Rosso";



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

DIVIETO DI TRANSITO veicolare in Via Machiavelli dall'altezza di P.za Pierozzi, eccetto per pedoni e veicoli utilizzati dalla ditta "Cooperativa Traslochi Ponte Rosso";

DIREZIONI CONSENTITE DESTRA SINISTRA (segnale fig.II 81a art.122) in P.za Pierozzi;

STRADA SENZA USCITA a circa 100 metri da posizionare all'intersezione Via del Cassero/Via IV Novembre tratto ZTL;

PREAVVISI DELLA CHIUSURA E DEVIAZIONI:

Il richiedente dovrà fornire all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti suddetti, apponendo pannelli, regolamentari, di preavviso chiusura strada con dicitura "Via Machiavelli CHIUSA all'altezza di P.za Pierozzi il giorno 12/04/2023 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 – per traloco – ordinanza n. XX del XX/XX/2023", nei seguenti luoghi:

- intersezione Via del Cassero/Via IV Novembre tratto ZTL

Prevedere percorso alternativo, da indicare in modo chiaro secondo i seguenti percorsi:

- tutte le direzioni : a sinistra in Via Morrocchesi -p.za Matteotti;

Dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Inoltre:

Venga lasciato almeno 1,00 metro dagli edifici sul lato pari in modo da lasciare liberi gli accessi;

Venga momentaneamente bloccata la circolazione pedonale durante le operazioni di movimentazione dei mezzi, dei materiali e degli attrezzi da lavoro, mediante l'utilizzo di almeno n. 2 movieri a tale scopo attrezzati.

Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme CdS e del suo regolamento attuativo e ssmii, al tipo di autorizzazione richiesta, soprattutto nelle ore notturne; vengano ben segnalate a norma le aree cantiere e rese non accessibili ai non addetti ai lavori.

Venga predisposta ed installata a cura del richiedente la segnaletica necessaria, nei tempi e nei modi previsti dal Codice della Strada e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002. Tutta la segnaletica da porre in opera, al fine di limitare i disagi alla circolazione stradale, nonché per il posizionamento dei segnali, sarà a carico del richiedente.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' fatto obbligo per l'impresa esecutrice dei lavori osservare ogni cautela possibile onde evitare pericolo per la sicurezza stradale ed in particolare dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 30,31,36 del D.P.R. 495/92. Il transito dovrà essere regolato secondo quanto previsto dal comma 3 lettera b dell'art. 42 D.P.R. 495/92. (transito alternato regolato da movieri) e dovrà essere data apposita informazione ai cittadini.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

I divieti e gli obblighi saranno resi noti al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica a carico del richiedente.

Il predetto provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di San Casciano VP e risulterà immediatamente esecutivo.

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034 e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- URP del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- VVF di Firenze;
- 118 Firenze;
- Misericordia San Casciano in Val di Pesa;
- Richiedente per installazione della dovuta segnaletica.

Li, 07/04/2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)